



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 129/21
Lussemburgo, 15 luglio 2021

Sentenza nella causa C-848/19 P
Germania / Polonia

La legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell'Unione rientrante nella politica di quest'ultima nel settore dell'energia deve essere valutata alla luce del principio di solidarietà energetica

La Corte rigetta l'impugnazione proposta dalla Germania contro la sentenza del Tribunale che, in applicazione di tale principio, aveva annullato una decisione della Commissione del 2016 mediante la quale erano state modificate le condizioni di accesso al gasdotto OPAL

La linea di raccordo del gasdotto del Mar Baltico (in prosieguo: il «gasdotto OPAL») è la sezione terrestre, ad ovest, del gasdotto Nord Stream 1, il quale trasporta gas proveniente dalla Russia in Europa aggirando i paesi di transito «tradizionali», come l'Ucraina, la Polonia e la Slovacchia. Nel 2009, la Commissione europea aveva approvato, a determinate condizioni, la decisione dell'Agenzia federale delle reti tedesca di esentare il gasdotto OPAL dall'applicazione delle norme della direttiva 2003/55¹ (poi sostituita dalla direttiva 2009/73²) sull'accesso dei terzi alle reti di gasdotti³ e sulla disciplina tariffaria⁴. Gazprom, impresa dominante sul mercato delle forniture di gas, non avendo mai adempiuto una delle condizioni imposte dalla Commissione, ha potuto sfruttare il gasdotto OPAL soltanto fino al 50% della sua capacità, a partire dalla sua messa in servizio nel 2011.

Nel 2016, su richiesta segnatamente di Gazprom, l'Agenzia federale delle reti tedesca ha notificato alla Commissione la propria intenzione di modificare alcune disposizioni dell'esenzione concessa nel 2009. In sostanza, la modifica prevista doveva permettere di sfruttare il gasdotto OPAL nella sua piena capacità, a condizione che almeno il 50% di tale capacità fosse venduto nell'ambito di aste. Con decisione del 28 ottobre 2016, la Commissione ha approvato tale modificazione a determinate condizioni⁵ (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Ritenendo che la decisione controversa minacciasse la sicurezza degli approvvigionamenti di gas della Polonia, a motivo del trasferimento verso la via di transito Nord Stream 1/OPAL di una parte dei volumi di gas naturale transitanti fino ad allora attraverso gli Stati della regione dell'Europa centrale, tra cui la Polonia, tramite i gasdotti concorrenti di OPAL, la Polonia ha proposto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea un ricorso di annullamento avverso la decisione suddetta. Il Tribunale ha accolto tale ricorso ed ha annullato la decisione controversa per violazione del principio di solidarietà energetica, sancito dall'articolo 194, paragrafo 1, TFUE⁶. Secondo il Tribunale, la Commissione avrebbe dovuto esaminare l'impatto della modifica del regime di sfruttamento del gasdotto OPAL sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla politica in materia di energia della Polonia.

¹ Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57).

² Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).

³ Articolo 18 della direttiva 2003/55 e articolo 32 della direttiva 2009/73.

⁴ Articolo 25, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/55.

⁵ Decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, recante riesame della deroga alle regole sull'accesso dei terzi e sulla disciplina tariffaria concessa al gasdotto OPAL a norma della direttiva 2003/55.

⁶ Sentenza del 10 settembre 2019, Polonia/Commissione (T-883/16), (v. anche comunicato stampa n. [107/19](#)).

Investita di un'impugnazione proposta dalla Germania, la Corte, riunita in Grande Sezione, conferma la sentenza del Tribunale, pronunciandosi sulla natura e sulla portata del principio di solidarietà energetica.

Giudizio della Corte

La Corte ricorda, in primo luogo, che, ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, nonché a promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, nonché l'interconnessione delle reti energetiche.

A questo proposito, la Corte rileva che il principio di solidarietà è un principio fondamentale del diritto dell'Unione, menzionato in varie disposizioni dei Trattati UE e FUE, il quale trova la sua espressione specifica, nel settore dell'energia, nell'articolo 194, paragrafo 1, TFUE. Tale principio è intimamente connesso al principio di leale cooperazione⁷, il quale impone all'Unione e agli Stati membri un rispetto ed un'assistenza reciproca nell'adempimento dei compiti derivanti dai Trattati. Dal momento che il principio di solidarietà è sotteso alla totalità degli obiettivi della politica energetica dell'Unione, nulla permette di escludere che tale principio produca effetti giuridici vincolanti. Al contrario, il principio di solidarietà comporta diritti ed obblighi tanto per l'Unione quanto per gli Stati membri, tenendo presente che l'Unione ha un obbligo di solidarietà nei confronti degli Stati membri e che questi ultimi hanno un identico obbligo tra di loro nonché nei confronti dell'interesse comune dell'Unione.

La Corte da ciò conclude che, contrariamente all'argomentazione addotta dalla Germania, la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell'Unione rientrante nella politica di quest'ultima nel settore dell'energia deve essere valutato alla luce del principio di solidarietà energetica, anche in assenza di un espresso riferimento a tale principio nel diritto derivato applicabile – nel caso di specie, la direttiva 2009/73⁸. Risulta, di conseguenza, da una lettura combinata dei principi di solidarietà energetica e di leale cooperazione che, in occasione dell'adozione di una decisione che modifica un regime in deroga, assunta in applicazione della direttiva 2009/73⁹, la Commissione è tenuta ad esaminare gli eventuali rischi per l'approvvigionamento di gas sui mercati degli Stati membri.

In secondo luogo, la Corte precisa che il tenore letterale dell'articolo 194 TFUE non limita l'applicazione del principio di solidarietà energetica alle ipotesi di attacchi terroristici ovvero di calamità naturali o provocate dall'uomo, contemplate all'articolo 222 TFUE. Al contrario, lo spirito di solidarietà menzionato all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE si estende a qualsiasi azione rientrante nella politica energetica dell'Unione.

Così, il dovere, per le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri, di prendere in considerazione il principio di solidarietà energetica in occasione dell'adozione degli atti relativi al mercato interno del gas naturale, provvedendo in particolare ad assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione, si traduce nell'adozione sia di misure che facciano fronte a situazioni di emergenza, sia di misure preventive. L'Unione e gli Stati membri devono, nell'esercizio delle loro rispettive competenze in tale settore, procedere ad un bilanciamento degli interessi energetici in gioco, evitando di adottare misure che possano pregiudicare gli interessi degli attori potenzialmente riguardati, per quanto concerne la sicurezza degli approvvigionamenti, la sostenibilità economica e politica e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, e ciò al fine di farsi carico della loro interdipendenza e della loro solidarietà di fatto.

Pertanto, la Corte conferma che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto là dove ha statuito che la decisione controversa doveva essere annullata per violazione del principio di solidarietà energetica.

⁷ Articolo 4, paragrafo 3, TUE.

⁸ Articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73.

⁹ Articolo 36 della direttiva 2009/73.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106